DAMIANO, BERRETTA, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI. GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il disegno di legge dal titolo «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 32 contiene una norma gravemente penalizzante per i lavoratori titolari di contratti a termine;

l'articolo citato, infatti, al comma 1, prevede il termine di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento a pena di decadenza;

il comma 4 stabilisce che tale disposizione si applica anche: «a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza alla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge»;

ciò significa che si applica il termine di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento anche ai casi di contestazione di irregolarità nei contratti a carattere temporaneo e precario;

si tratta di una profonda novità che pone i lavoratori in questione, alla scadenza del contratto, in una profonda incertezza se attendere l'eventuale rinnovo del contratto qualora terminato, o eventualmente impugnare il contratto qualora presenti irregolarità;

le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche a tutti i rapporti a tempo

determinato conclusi prima dell'entrata in vigore del cosiddetto «Collegato lavoro»; dunque allo scadere del termine di 60 giorni dal momento dell'entrata in vigore della legge in oggetto, non sarà più possibile per i lavoratori precari che hanno riscontrato irregolarità nel proprio contratto adire alla giustizia;

la conseguenza di tale disposizione sarà duplice: molti lavoratori, non avendo le informazioni sufficienti in un lasso di tempo cosi ristretto, perderanno per sempre la possibilità di adire all'autorità giudiziaria qualora il contratto presenti irregolarità, mentre coloro che ne saranno informati, è presumibile, che si affrettino comunque ad impugnarlo generando un forte aumento del contenzioso in un breve lasso di tempo -:

se non ritenga di dover intervenire con urgenza tramite un'apposita iniziativa normativa al fine di risolvere i problemi generati all'articolo 32 nei confronti dei lavoratori titolari di contratti a termine affinché non si verifichi una vera e propria discriminazione nei confronti di tali lavoratori, già di per sé soggetti deboli del mercato del lavoro. (5-03839)